

**Ill.mo Signor Responsabile**  
**Ufficio Protocollo**  
**Comune di San Tammaro**

PROT. N. 3343

DEL 11 MAG. 2015

Comune di San Tammaro

Prot. N. 3343 del 11.5.2015

Albo N. 344 del 11.5.2015 DU 12100




**Oggetto: richiesta pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'avviso pubblico chiarimenti – IV seguito, relativo alla gara per il servizio di portierato fiduciario presso il mercato ortofrutticolo di San Tammaro.**

Il sottoscritto avv. Giuseppe Cipullo, amministratore unico della società in intestazione, trasmette copia cartacea ed elettronica dell'avviso pubblico chiarimenti, relativo alla gara per il servizio di portierato fiduciario presso il mercato ortofrutticolo di San Tammaro, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di San Tammaro.

San Tammaro, 11.05.2015

Tecnoparco San Tammaro srl  
(avv. Giuseppe Cipullo)



Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PROT. N. 3393

DP

## AVVISO PUBBLICO CHIARIMENTI - IV SEGUITO

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO FIDUCIARIO PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL COMUNE DI S. TAMMARO.

In riferimento alla gara di cui all’oggetto si pubblicano le richieste di chiarimenti appresso indicate e relative risposte.

### QUESITO N. 1

*Si chiede di sapere se il bando è aperto anche a società di servizi di guardiani e controlli non muniti di autorizzazione prefettizia, ex art. 134 TULPS, oppure è prerogativa degli istituti di vigilanza muniti di tale licenza prefettizia?*

### RISPOSTA N. 1

Il bando è aperto anche a società non munite di licenza prefettizia. Per i requisiti di idoneità professionale si faccia riferimento all’art. 10/X lett.a) e lett. b) del Disciplinare di gara.

### QUESITO N. 2

*Si chiede di sapere se è previsto il passaggio di cantiere e di comunicare il CCNL applicato, il numero delle unità, il livello di inquadramento ed eventuali scatti di anzianità ?*

### RISPOSTA N. 2

Si conferma il passaggio di cantiere. Di seguito le informazioni richieste

**Unità 1):** CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portiere d’immobile); A3; Scatti anzianità € 88,92

**Unità 2):** CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portiere d’immobile); A3; Scatti anzianità € 10,00

**Unità 3):** CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portiere d’immobile); A3; Scatti anzianità € 10,00

**Unità 4):** CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portiere d’immobile); A3; Scatti anzianità € 10,00

Sostituto per ferie, permessi e malattie. CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portiere d’immobile); A3; Scatti anzianità € 29,73

### **QUESITO N. 3**

*Da disciplinare di gara si evince che all'offerta tecnica potrà essere attribuito un punteggio massimo di 60 punti e per l'offerta economica un massimo di 40 punti, mentre da capitolato rispettivamente 70 e 30 punti. Si prega di chiarire qual è il punteggio corretto.*

### **RISPOSTA N. 3**

La griglia di valutazione corretta con i relativi pesi è quella indicata nel Disciplinare di gara e nella tabella di dettaglio del Capitolato e precisamente **60/100** per l'offerta tecnica e **40/100** per l'offerta economica. Si invita a non tenere conto di quanto indicato, per mero errore materiale, nella tabella riepilogativa del Capitolato.

### **QUESITO N. 4**

*In merito alla procedura in oggetto, è stato chiarito che il CCNL applicato è "dipendenti da proprietari di fabbricati" e che è previsto il passaggio di cantiere. Dato però che questo tipo di contratto non lo prevede si richiede se è inteso come obbligatorio*

### **RISPOSTA N. 4**

Il passaggio di cantiere non è da considerarsi obbligatorio per legge. Tuttavia, ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, saranno valutate con particolare favore le offerte dei concorrenti che si impegneranno ad assumere i dipendenti dell'attuale erogatore del servizio.

### **QUESITO N. 5**

*Si chiede di confermare che, ai fini dell'ammissione, per servizi di portierato fiduciari, si intende ogni tipologia di vigilanza passiva – e quindi servizi di portierato, guardiana ed attività antincendio – come indicato ex art. 1 del capitolato d'oneri.*

### **RISPOSTA N. 5**

Si rimanda alla risposta n. 1.

### **QUESITO N. 6**

*Il § 15 cit. (pag.18 terzo capoverso) prevede l'esclusione dalla procedura selettiva per gli offerenti la cui offerta tecnica non consegua il punteggio minimo di 40 punti. La corrispondente disposizione capitolare (§13., pag. 9 sesto capoverso) stabilisce che detto punteggio tecnico minio debba essere pari a 42 punti. Si chiede cortesemente di voler chiarire detta aporia.*

### **RISPOSTA N. 6**

Si conferma che la soglia minima di cui all'art.83, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, è fissata a punti 40, come da previsione del Disciplinare.

#### QUESITO N. 7

*Quanto al vaglio dell'offerta tecnica, si legga punteggio, tra l'altro " alla indicazione della/e sede/i operativa/e)". Si chiede di chiarire se con detta clausola si intende sollecitare gli offerenti ad impegnarsi a costituire in loco una o più(infra) strutture attrezzate deputate all'espletamento del servizio de quo. Si chiede altresì di sapere 1) le ragioni di opportunità dell'offerta di più sedi operative;2) quale punteggio si assegna all'offerta di plurime centrali operative(cui dovrebbe legarsi maggior punteggio)*

#### RISPOSTA N. 7

Il riferimento all'indicazione della/e sede/i operativa/e è da intendersi finalizzato alla conoscenza completa della struttura dell'offerente, ma non determinerà, di per se stesso, l'attribuzione di un migliore/peggiore punteggio, in quanto non è richiesto agli offerenti l'allestimento di sedi operative in loco.

#### QUESITO N. 8

Si chiede di confermare che:

- A) *Il divieto di subappalto attiene ai soli servizi di portierato fiduciario e non anche agli eventuali interventi di ripristino e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza mercatale", volta che :*
- Il servizio oggetto di gara è quello di Portierato fiduciario, come in dettaglio definito dall'art. 1 del capitolato di gara;
  - La rilevanza dell'*intuitus personae* sulla figura dell'appaltatore rileva quindi in ordine alle prestazioni contrattuali oggetto necessario dell'appalto di cui al §che precede;
  - Gli interventi sugli impianti sono oggetto di prestazioni eventuali ed aggiuntive che l'offerente è libero di offrire, non costituendo elemento essenziale dall'appalto;
- B) *Per le medesime ragioni di cui al § A, nel caso in cui l'offerente intenda costituire un raggruppamento temporaneo di imprese con operatore economico chiamato ad eseguire gli interventi sugli impianti di videosorveglianza i requisiti ex §§10/X e 10/Y del disciplinare devono intestarsi esclusivamente in capo all'operatore economico che eseguirà i servizi di portierato fiduciario e non anche in capo all'operatore che effettuerebbe gli interventi di ripristino e manutenzione sugli impianti esistenti.*

#### RISPOSTA N. 8

Si conferma che il divieto di subappalto attiene alla sola prestazione oggetto dell'appalto – servizi di portierato fiduciario –, atteso che l'**eventuale** ripristino dell'impianto di videosorveglianza sarà oggetto della proposta del concorrente e che le modalità di realizzazione sono totalmente a suo carico. Da ciò ne discende che non v'è necessità di costituire un raggruppamento di imprese per la realizzazione dell'eventuale proposta aggiuntiva. Tuttavia, nel caso in cui il concorrente decida di partecipare sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, tutte dovranno possedere i requisiti richiesti ai §§10/X e 10/Y in ragione della quota di partecipazione.

**QUESITO N. 9**

Si chiede di confermare se per **ripristino** dell'impianto di videosorveglianza la stazione appaltante intenda l'effettiva riparazione, ovvero sostituzione delle specifiche videocamere poste sulla torre faro, ovvero possano essere valutate soluzioni logistiche alternative alla posa in opera di videocamere presso l'area, fermo restando la massima garanzia di efficienza ed efficacia della funzionalità.

**RISPOSTA N. 9**

Trattandosi di proposta migliorativa, lasciata alla libera iniziativa dei concorrenti, saranno prese in considerazione tutte le soluzioni che essi intendano proporre, ferma restando la funzionalità finale dell'impianto.

**QUESITO N. 10**

Il non essere in possesso della certificazione di qualità può essere causa di esclusione.

**RISPOSTA N. 10**

Il possesso del certificato di qualità è requisito di idoneità professionale indefettibile per la partecipazione alla gara . **Pertanto la sua mancanza sarà causa di esclusione.**

**QUESITO N. 11**

Si richiedono le planimetrie relative al sito oggetto di gara al fine di evincere la collocazione degli impianti di videosorveglianza presenti specificando quali tra quelli indicati verranno rimossi dalla società uscente.

**RISPOSTA N. 11**

Le planimetrie in formato elettronico non sono disponibili. Sono visionabili ed, eventualmente, acquisibili in copia, solo in formato cartaceo presso l'ufficio tecnico del comune di S. Tammaro.

**QUESITO N. 12**

Si richiedono ulteriori informazioni relativamente alle 4 unità da assorbire, in particolare la tipologia contrattuale con la quale sono inquadrati attualmente.

**RISPOSTA N. 12**

Si veda la risposta n.2

**QUESITO N. 13**

Si richiede se la società aggiudicataria relativamente alle unità da assorbire dovrà lasciare invariato il CCNL attualmente in essere o potrà servirsi di quello in uso all'interno della propria azienda.

**RISPOSTA N. 13**

TECNOPARCO San Tammaro srl  
Società unipersonale del Comune di San Tammaro (CE)

La scelta è lasciata alla società aggiudicataria, a condizione che venga mantenuto e garantito

**QUESITO N. 14**

Si chiede se è consentito l'avvalimento per la certificazione di qualità visto che con la sentenza del 24 luglio 2014 n.3949, il consiglio di stato torna a pronunciarsi sulla possibilità per le società di ricorrere all'avvalimento al fine di soddisfare il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità.

**RISPOSTA N. 14**

Come stabilito dal Disciplinare di gara non è consentito l'avvalimento della Certificazione di qualità. Infatti l'Ente Appaltante ha fatto proprio l'orientamento espresso in materia dell'AVCP con **det. n. 2 dell'1.8.2012** e confermato da consolidata giurisprudenza in materia. *Ex multis* si cita sentenza TAR Lazio, n. 4130/2013 con la quale il tribunale Amministrativo ha invertito la rotta rispetto all'orientamento giurisprudenziale che, invero, riconduce la certificazione di qualità tra i requisiti di carattere tecnico-organizzativo che possono costituire oggetto di avvalimento (Cons. Stato, Sez. V, n. 5408 del 23 ottobre 2012, Sez. III, 18 aprile 2011, n. 2344, Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3066; Sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5496; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2012, n. 1534; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 9 luglio 2012, n. 3282).

Il Tar capitolino **preferisce l'adesione alla tesi affermata** dall'AVCP, secondo cui sarebbero proprio gli artt. 49 e 50 della Direttiva 2004/18/CE) a non prevedere la facoltà di ricorso all'avvalimento per il requisito della certificazione aziendale, ed inoltre essendo consentito per la normativa nazionale l'avvalimento dei requisiti concernenti la capacità economico-finanziario e quelli concernenti la capacità tecnico-organizzativa dell'operatore economico di cui agli artt. 41 e 42 del Codice, e non quelli di cui all'art. 43 cui va ricondotta la certificazione di qualità aziendale. In particolare il Tar valorizza le osservazioni dell'AVCP ove **è del tutto evidente ... che se, in concreto, l'impresa ausiliaria che presta la propria certificazione di qualità fosse obbligata a mettere a disposizione dell'ausiliata le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, l'impresa principale (quella ausiliata) sarebbe titolare solo formalmente del rapporto contrattuale con l'ente appaltante, assumendo, la funzione di intermediario o, al massimo, quella di supervisione e di coordinamento dell'attività dell'impresa ausiliaria. Ciò, invero, produrrebbe una scissione tra la titolarità formale del contratto e la materiale esecuzione dello stesso ..."**

Ed è proprio su quest'ultimo punto che si sofferma il Consiglio di Stato con la sentenza del 25 febbraio 2014 n. 887.

Secondo il Supremo Collegio infatti *"non va sminuito il passaggio del TAR sull'evidente scissione tra titolarità del contratto aggiudicato e responsabilità della sua materiale esecuzione, quale risultante di un avvalimento sulle certificazioni de quibus."*

E prosegue: *"Reputa al riguardo il Collegio che la certificazione di qualità si connota dal fine di valorizzare tutti e ciascun elemento di eccellenza nell'organizzazione complessiva dell'impresa. Certificando siffatta qualità, dunque, il competente organismo non fa che constatare come tal organizzazione sia e si mostri preordinata ed abile a raggiungere e mantenere nel tempo lo standard di qualità chiesto dalla relativa norma tecnica. Il che è come dire che il dato di qualità è un metodo ed un know how che trascende, perlomeno finché è in grado di durare, la mera efficienza nella strutturazione dei fattori della produzione e diviene l'essenza stessa dell'impresa,"*

Sede legale: Via D. Capitelli n. 35 S. Tammaro (CE) - P. IVA 03529240610

PEC: [tecnoparcosantammaro@legalmail.it](mailto:tecnoparcosantammaro@legalmail.it)

TECNOPARCO San Tammaro srl  
Società unipersonale del Comune di San Tammaro (CE)

*di per sé e coeteris paribus non riproducibile tal quale all'esterno. Proprio in ciò risiede la "soggettività" dei requisiti stessi e la conseguente impossibilità di dedurli in avvalimento, si badi, non per l'angustia della norma nazionale rispetto a quella comunitaria, né a causa di interpretazioni fallaci o grette. L'impossibilità dell'avvalimento si ha solo a causa della evidente, materiale irriproducibilità, al di là, cioè, d'ogni diritto positivo o di mentalità giuridica, della qualità fuori dal contesto in cui è generata e viene certificata. Sussiste evidente l'intima correlazione tra l'ottimale gestione dell'impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità, cosa, questa, che conferisce alla relativa certificazione un connotato, tutt'altro che implicito, d'insopprimibile soggettività".*

Quanto sopra integra ad ogni effetto di legge le disposizioni del Capitolato e del Disciplinare di gara.

**Si comunica altresì, che la prima seduta di gara è rinviata alle ore 10:00 del 15 Maggio 2015.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
f.to Ing. Luigi Vitelli**